

CITTADINANZA A STRANIERO RESIDENTE

Pubblicazione ex art. 35 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

SERVIZI DEMOGRAFICI

Procedimento: scheda informativa acquisto e riconoscimento cittadinanza

Per cittadino straniero, residente in Italia e discendente da avo cittadino italiano

DESCRIZIONE

Il cittadino straniero, residente in Italia e discendente da avo cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana con domanda indirizzata al sindaco del comune di residenza.

I residenti all'estero devono rivolgersi al Consolato italiano competente per territorio.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Il richiedente deve produrre domanda in bollo all'ufficio di stato civile del Comune di Mira.

Allegati alla domanda:

- estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero;
- atti di nascita, relativi agli ascendenti del richiedente;
- atti di matrimonio, dell'avo emigrato e di tutti i discendenti;
- certificato rilasciato dall'autorità dello Stato estero che attesta la non naturalizzazione straniera dell'avo emigrato o la data dell'eventuale naturalizzazione.

Gli atti di nascita, matrimonio e morte devono essere in testo integrale con le eventuali annotazioni e/o correzioni presenti negli atti.

I documenti formati da autorità straniere devono essere tradotti ed eventualmente legalizzati o apostillati a norma di legge.

Ulteriori documenti possono essere richiesti dall'ufficio per gli accertamenti prescritti dalla legge.

COSTI

Marca da bollo da € 16

TEMPI

180 giorni dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta e necessaria per gli accertamenti di legge.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. n. 94 del 15 luglio 2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

L. n. 91 del 5 febbraio 1992 "Nuove norme sulla cittadinanza".

Circ. del Ministero dell'interno n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 "Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano".

L. n. 555 del 13 giugno 1912 "Sulla cittadinanza italiana".

Responsabile del procedimento:

- Dr.ssa Boscolo Caporale Gioia, gioia.boscolo@comune.mira.ve.it - tel 0415628110

- Zampieri Giampaola - Viggiano Maria Grazia - Salmaso Diego - Tel. 041 5628117

e mail: statocivile@comune.mira.ve.it

Sede e orari sono consultabili sul sito

Termine di conclusione del procedimento: immediato.

Potere sostitutivo in caso di inerzia.

L'articolo 2, commi 9-bis e ss., della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato comma 01 dell'art. 13, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 stabilisce che chi, a seguito della presentazione di una nuova istanza, non abbia ottenuto riscontro entro il termine previsto per la conclusione del relativo procedimento, ha diritto di chiedere l'intervento di un soggetto che sostituisca quello inadempiente.

Il Sindaco ha individuato il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo di cui al comma 9 bis dell'art. 2 della legge 241/1990, nella persona del Segretario Generale.

In virtù di tale nuova normativa, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, è possibile rivolgersi al Segretario Generale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Modalità di attivazione del potere sostitutivo: Istanza presentata via PEC: comune.mira.ve@pecveneto.it o su supporto cartaceo da far pervenire all'ufficio protocollo dell'Ente (P.zza Nove Martiri n. 3 Mira (VE)).